



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 29

del 19/03/2024

Classificazione: 07-04-04 2023/7

Oggetto: COMUNE DI FAENZA - PIANO PARTICOLAREGGIATO RELATIVO ALLA SCHEDA DI PRG N. 129 "AREA BISAURA".

DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;*

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 di data 28.01.1993 e n. 1551 di data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCIP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 19/10/2023 (ns PG 29602/2023) con la quale è stato riattivato il procedimento in oggetto, e richiesto agli enti coinvolti nel procedimento l'aggiornamento dei pareri di competenza;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina di cui al ns PG 4589/2024 del 12/02/2024 con la quale sono stati trasmessi i pareri acquisiti, la documentazione progettuale aggiornata, ed è stata inoltre richiesta l'espressione di parere alla scrivente Provincia relativamente al procedimento in oggetto per le competenze sopra richiamate, comunicando che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni, e la successiva nota di cui al ns PG 4719/2024 del 13/02/2024 con la quale sono stati trasmessi ulteriori pareri mancanti;

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000, in ordine al Piano Particolareggiato relativo alla scheda di PRG n. 129 "Area Bisaura" del Comune di Faenza, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 4589/2024 del 12/02/2024;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat del Piano Particolareggiato in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c. del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione all'Unione della Romagna Faentina dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 comma 1 e art. 174 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione" e n. 54 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2024-2026 ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione";

VISTO l'Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 422102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

D I S P O N E

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000, in ordine al Piano Particolareggiato relativo alla scheda di PRG n. 129 "Area Bisaura" del Comune di Faenza, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 4589/2024 del 12/02/2024;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat del Piano Particolareggiato in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" di cui all'allegato A) al presente Atto;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c. del "Constatato" di cui all'allegato A) al presente Atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione all'Unione della Romagna Faentina dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.

D A A T T O

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023.

A T T E S T A C H E

il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

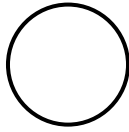
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 434/2024

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PIANO PARTICOLAREGGIATO RELATIVO ALLA SCHEDA DI PRG N. 129 "AREA BISAURA".

DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *setto*re interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 15/03/2024

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI FAENZA
PIANO PARTICOLAREGGIATO RELATIVO ALLA SCHEDA DI PRG N. 129
“AREA BISAURA”.

DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA
L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5
DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI
DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;*

VISTA la L.R. n.20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28.01.1993 e n°1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 19/10/2023 (ns PG 29602/2023) con la quale è stato riattivato il procedimento in oggetto, e richiesto agli enti coinvolti nel procedimento l'aggiornamento dei pareri di competenza;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina di cui al ns PG 4589/2024 del 12/02/2024 con la quale sono stati trasmessi i pareri acquisiti, la documentazione progettuale aggiornata, ed è stata inoltre richiesta l'espressione di parere alla scrivente Provincia relativamente al procedimento in oggetto per le competenze sopra richiamate, comunicando che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni, e la successiva nota di cui al ns PG 4719/2024 del 13/02/2024 con la quale sono stati trasmessi ulteriori pareri mancanti;

PREMESSO:

CHE il Comune di Faenza è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5761/17 del 22.01.2010;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 31.03.2015 ha approvato con deliberazione n° 11 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 30.11.2016 ha approvato con deliberazione n° 56 la variante n. 2 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza.

CONSTATATO CHE:

Il presente Piano Particolareggiato di iniziativa privata riguarda la trasformazione urbanistica a carattere produttivo dell'area individuata dal RUE vigente in "Ambiti sottoposti a POC" regolati dall'Art. 32.5 della NdA che ne prevede la trasformazione in applicazione della disciplina del PRG96, come disposto dalla scheda n.129 denominata "area Bisaura".

L'area attualmente si presenta come incolto, compreso tra il complesso commerciale "Le Maioliche ad Est, il complesso "Le Perle" ad Ovest (con interposizione di una fascia di terreno demaniale parallela allo scolo Cantrighello gestita dal Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale), via Bisaura a Nord, e un'area di parcheggio pertinenziale in prossimità dell'asse autostradale a Sud. A Nord, in affaccio su via Bisaura, è presente un nucleo abitativo ex colonico di altra proprietà, composto da edifici classificati dal RUE vigente come di valore culturale-testimoniale, che è stato stralciato dal comparto e classificato come "area a verde privato". La superficie territoriale risulta pari a 44.053 mq, con una SUL massima insediabile pari a 19.821 mq.

Relativamente a Via Bisaura, questa risulta in parte realizzata (con opere collaudate e cedute da via Granarolo fino al complesso delle Maioliche) e in fase di completamento a seguito di rilascio del PDC convenzionato n. 218/2010 e del successivo P.d.C. a completamento n. 55/2018. Le opere pubbliche relative verranno quindi successivamente collaudate e cedute al comune.

L'area è concepita con sviluppo in unico macrolotto, e destinata a funzioni logistiche e servizi per il trasporto, pertanto, la capacità insediativa (in termini volumetrici) non utilizzerà tutta la SUL disponibile. La planimetria di progetto individua il massimo ingombro, mentre le altezze massime degli edifici consentiti saranno pari a 12 m.

Nell'area troverà sede una palazzina uffici e suoi annessi, nonché servizi per uso trasportatori e aree di parcheggio per mezzi di trasporto pesante.

L'accesso verrà garantito da Via Amerigo Vespucci, quindi in prossimità del limite Est del comparto. Il 30% della superficie del comparto dovrà essere destinata a verde permeabile.

Lungo il limite nord verrà realizzata una fascia di verde pubblico, che delimiterà anche l'area privata stralciata dal comparto.

L'area di pertinenza dello scolo, per una profondità di 10 m (fascia di rispetto consorziale) verrà garantita a verde permeabile alberato, con realizzazione di un percorso parallelo per garantire le operazioni di manutenzione.

L'area di laminazione degli spazi pubblici, prevista come semplice modellatura del terreno, è localizzata in prossimità dei parcheggi pubblici a sud del lotto.

Il progetto prevede la realizzazione di quote maggiori di standard pubblico per complessivi 2496,05 mq che sarà da considerarsi quale standard pubblico anticipato a favore di futuri cambi d'uso e/o altre modifiche ammesse dalle Norme di Attuazione di Piano e/o dalle norme di scheda e/o dalle Norme di attuazione vigenti al momento della trasformazione.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Così come previsto dall'art.51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art.19 della L.R. 20/2000, la relazione di Valsat, riporta al suo interno un apposito capitolo denominato "Verifica di coerenza esterna – verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", che fornisce una puntuale disamina degli articoli e delle norme dei principali strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, evidenziandone la coerenza con quanto disposto.

In materia di rifiuti, la relazione riporta l'estratto della Tavola 4 della Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (P.R.G.R.), approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 27.02.2019, nella quale si evidenzia come l'area sia classificata in parte ad ammissibilità condizionata alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Tuttavia, il progetto non prevede l'insediamento di tale tipo di attività.

A integrazione di quanto riportato nell'elaborato di Valsat, si sottolinea che l'area, come evidenziato nella tavola 5 del PTCP vigente, ricade all'interno di ambito produttivo specializzato di livello sovracomunale, e in particolare all'interno dell'ambito 11 denominato Zona industriale Autostrada – Naviglio - S.Silvestro 2, e dell'aggregato D (ambiti speciali per attività produttive strategici) presso l'intersezione dell'Autostrada A14 con la direttrice Naviglio, che comprende gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale 11 e 12 del Comune di Faenza.

Tali aree sono soggette alla disciplina dell'art 8.1 delle NTA del PTCP, di cui si riporta di seguito un estratto:

...omissis...

4.(l) Per tutti gli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale di cui al comma 1, la cui individuazione nel dettaglio dovrà avvenire in sede di P.S.C. o di Accordo Territoriale ai sensi del successivo comma 8, si formulano i seguenti indirizzi generali:

- Caratterizzazione di ciascun ambito in base alle proprie condizioni peculiari e potenzialità evolutive, stabilendo a seconda dei casi una caratterizzazione più marcatamente manifatturiera e per la logistica ovvero una caratterizzazione mista per attività manifatturiere, terziarie e commerciali, e definendo in tal caso il mix più opportuno delle altre destinazioni ammissibili.*
- Schedatura delle attività produttive presenti e delle specifiche condizioni ambientali e infrastrutturali, anche ai fini di una definizione dei requisiti di compatibilità delle tipologie di attività insediabili.*
- In particolare, definizione dell'idoneità o non idoneità dell'ambito per l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti di gestione di rifiuti, e dei relativi requisiti di insediamento anche in relazione al sistema della viabilità d'accesso, all'esistenza di presidi ambientali e reti di monitoraggio ambientale e, per gli impianti di gestione dei rifiuti, alla baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione.*
- Riqualificazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche.*
- Individuazione di risposte in sito alle esigenze di sviluppo o di reinsediamento delle attività già insediate nell'ambito, fermo restando il rispetto delle compatibilità ambientali e delle limitazioni d'uso dettate dalle altre norme del presente piano.*
- Riutilizzazione, ancora per attività di tipo produttivo (secondarie o terziarie) delle aree e degli insediamenti che si rendano disponibili per dismissione.*
- Miglioramento delle condizioni di accessibilità per le merci e per le persone, anche con i servizi di trasporto collettivo locale, e delle opportunità di organizzazione della logistica.*
- Qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori.*
- Ottimizzazione dei consumi idrici ed energetici, applicazione di azioni finalizzate al risparmio e riutilizzo di tali risorse e alla riduzione e riciclaggio dei rifiuti, in applicazione degli indirizzi di cui al Titolo 12;*
- Miglioramento dell'immagine complessiva degli insediamenti in termini di riordino urbanistico, di qualità architettonica, di opere di mitigazione e ambientazione paesaggistica attraverso adeguate dotazioni ecologiche e ambientali, anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi.*

- Miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali di rete ecologica.
 - Informazione e assistenza per l'accesso ai finanziamenti UE per la qualificazione in senso ambientale delle attività produttive; promozione dell'accesso delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale ("EMAS", ISO 14000).
 - Promozione di forme di certificazione ambientale riferite all'area produttiva nel suo complesso oltre che alla singola impresa.
 - Sostegno a iniziative di marketing territoriale.
- ...omissis...

6.(I) I cinque aggregati di ambiti produttivi 'strategici' di cui al comma 3 sono quelli indicati dal PTCP per fornire la parte prevalente dell'offerta insediativa in risposta alla eventuale ulteriore domanda futura, in particolare da parte di nuove attività nella misura in cui la domanda si manifesterà.

In queste aree varranno i vincoli dettati al comma 4 del presente articolo.

In queste aree sarà proibito l'insediamento di attività a rischio di incidente rilevante.

Per le aree di nuovo insediamento di cui al presente articolo, nell'ottica della riduzione dell'impatto ambientale e dello sviluppo delle energie rinnovabili riconosciute come le più idonee a coniugare i temi della sostenibilità che incardinano questo piano, ci si adopererà affinché per le nuove attività che in quelle aree saranno insediate si preveda anche la capacità di autoprodurre parte dell'energia necessaria alla conduzione dell'attività mediante il ricorso alla installazione di apparati capaci di produrre energia da fonti rinnovabili (quali fotovoltaico, solare ed eolico) posta in capo a chi intenda realizzare detti nuovi insediamenti.

L'obiettivo tendenziale della Provincia, anche con la collaborazione dei privati, in caso di accordi volontari tesi a sistemi di gestione ambientale certificati, è quello di soddisfare nel tempo quote significative del fabbisogno energetico con energia derivata da fonti rinnovabili.

...omissis....

8.(D) Per ciascun ambito specializzato di rilievo sovracomunale, la Provincia e i Comuni nel quale l'ambito ricade o comunque interessati o influenzati dalle prospettive dell'ambito sottoscrivono un Accordo territoriale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000. Per gli aggregati di ambiti come descritti al comma 3 va sottoscritto un Accordo unitario per l'intero aggregato.

A tal riguardo, relativamente alla coerenza con il comma 8 del presente articolo, si segnala che l'ambito in oggetto e il relativo aggregato D sono disciplinati dall' "Accordo Territoriale per gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e per i poli funzionali dell'Ambito faentino (ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.20 del 24 marzo 2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e ss.mm.ii.)" sottoscritto dalla Provincia Ravenna nel 2010 con i Comuni che attualmente costituiscono l'Unione della Romagna Faentina, nell'ambito del PSC redatto in forma associata.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 della LR 20/2000, per il caso in esame sono stati individuati e convocati alle conferenze di servizi in modalità asincrona organizzate per l'esame del presente Piano Particolareggiato, quali soggetti competenti in materia ambientale: Ausl, ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Si riportano di seguito i pareri dei Soggetti ambientalmente competenti che si sono espressi dichiarando il proprio parere favorevole condizionato.

Relativamente alle competenze della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, come meglio specificato nella nota dell'Unione della Romagna Faentina di cui al ns PG 4589 del 12/02/2024, si riporta di seguito il parere di cui al prot. UO2 0016905-P del 15/12/2020, specificando che tale parere è stato reso precedentemente alla metodologia concordata tra l'Unione e la Sovrintendenza stessa, annotata al prot. 6761/2022, secondo la quale i sondaggi

archeologici preventivi sono posticipati a prima dell'inizio lavori del Permesso di Costruire delle Opere di Urbanizzazioni.

AUSL della Romagna, prot. 2020/0302446/P del 09/11/2020

Con riferimento al piano in oggetto valutata la documentazione allegata alla istanza di parere, non si rilevano, per quanto di competenza, osservazioni in merito agli interventi previsti dalla scheda di PRG per l'area in questione.

ARPAE – Distretto di Ravenna: parere ambientale prot. URF 14909/2024 del 12/02/2023
PARERE AMBIENTALE

Vista la nota inviata dall'Unione della Romagna Faentina in data 15/01/2024 PG. 7008/2024, in cui si trasmettevano le valutazioni espresse dal proponente in merito agli scarichi idrici e rumore a seguito di nostre richieste di integrazioni;

Visto il parere di Hera datato 29/11/2023 (PG 0106717/23) in cui, in merito al servizio fognatura e depurazione, evidenzia che:

- *Relativamente alla rete nera lungo via Bisaura, indicata nella Tav.I4 come "fognatura nera pubblica esistente", realizzata nell'ambito delle Opere di Urbanizzazione della "Scheda n.7 – Polo Commerciale Faenza - Sub.B", si segnala che tale rete non risulta ad oggi in gestione a Hera S.p.A. in quanto mai collaudata, così come l'impianto di sollevamento di nera e la fognatura premente in uscita dall'impianto stesso realizzati nell'ambito delle Opere di Urbanizzazione della "Scheda n.165 - Area Cassanigo – Sub.1"; [...] In attesa della presa in carico delle reti (a gravità e prementi), dell'impianto di sollevamento e della sua messa in esercizio, Hera S.p.A. non potrà rilasciare alcuna autorizzazione allo scarico fognario per il comparto in oggetto e il servizio fognatura non potrà essere attivato.*
- *Il S.A. del comparto in oggetto dovrà contribuire in quota parte all'adeguamento dell'impianto di sollevamento fognario "San Silvestro" di via Granarolo, identificato dal codice "50FO1025" (Id:1692761). L'intervento in questione, non previsto dal piano ATERSIR, si è reso necessario al fine di garantire adeguati livelli di servizio in seguito all'espansione urbanistica in oggetto e ad altre previste a Faenza. I lavori di adeguamento dell'impianto di cui sopra, sono già stati eseguiti da Hera, vedi comunicazione di fine lavoro, Prot. Hera S.p.A. n. 78115 del 31/08/2023.*
- *L'impianto di depurazione a cui confluiscono le acque reflue del comparto in oggetto stimate in 100 A.E., ha sufficiente potenzialità depurativa residua e la rete fognaria esistente è compatibile ed idonea idraulicamente a ricevere le acque reflue prodotte dai futuri interventi. I reflui della lottizzazione in oggetto impatteranno lo scolmatore di via Filanda Vecchia identificato dal codice "50FO2015", classificato come "a forte impatto" nel Piano di Indirizzo della Provincia di Ravenna (maggio 2014), per cui è previsto a piano ATERSIR l'intervento 2015RAHA0011 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE*
- *L'intervento in oggetto non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione fognaria da cedere al Comune per la successiva gestione da parte di Hera S.p.A. Si approva il progetto fognario acque nere così come indicato nella Tav.I4, segnalando però che il collettore fognario di acque nere destinato a ricevere i reflui della lottizzazione, non risulta ad oggi in gestione a HERA S.p.A.*
- *In merito alle vasche di laminazione, si evidenzia che "Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche" prevede che le vasche di laminazione possano far parte degli elementi infrastrutturali con manutenzione in capo al Gestore del S.I.I. purché recintate ed evidentemente configurabili come impianti (ad es. vasche di laminazione, anche se in terra purché recintate, ma non aree verdi esondabili). La vasca di laminazione facente parte del progetto, pertanto, non sarà presa in gestione da HERA S.p.A*

In merito agli scarichi idrici si esprime parere favorevole alla condizione che:

- 1. tutti i futuri scarichi potranno essere attivati solo a seguito della presa in carico delle reti (a gravità e prementi) e dell'impianto di sollevamento da parte del Gestore;*
- 2. per quanto riguarda, sia le opere di urbanizzazione fognaria all' interno del lotto e la vasca di laminazione, che non saranno prese in carico da Hera, occorre che in convenzione, relativamente agli obblighi del soggetto attuatore, siano descritte le modalità di gestione di tali manufatti;*
- 3. le tempistiche di realizzazione dell'urbanizzazione in oggetto dovranno essere coerenti con i tempi previsti dalla pianificazione Atersir per l'intervento 2015RAHA0011 "REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE" sullo scolmatore, impattato dal progetto in oggetto, di via Filanda Vecchia identificato dal codice "50FO2015" e classificato come "a forte impatto" nel Piano di Indirizzo della Provincia di Ravenna (maggio 2014);*
- 4. tutti i futuri scarichi dovranno essere conformi alle disposizioni dell'Ente Gestore e dovranno essere garantite le prestazioni ambientali della rete fognaria interessata, e la compatibilità quali quantitativa con l'impianto di depurazione;*
- 5. qualora le aree esterne della nuova lottizzazione siano adibite all'accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti e/o allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere dotata di sistemi di raccolta/trattamento di tali acque (acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento), distinta da quella delle acque meteoriche pulite, non soggette a contaminazione in conformità alla DGR 286/05 e alla DGR 1860/06. Quanto sopra dovrà essere effettuato prima dell'attivazione dello scarico e sarà soggetta al rilascio di espressa autorizzazione allo scarico da parte dell'Autorità Competente;*
- 6. all'interno dei singoli lotti di futura edificazione, dovrà essere privilegiata l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche, quali pavimentazioni drenanti o tubazioni drenanti;*
- 7. Nel caso di attività che diano origine a scarichi di acque reflue industriali, classificate come tali ai sensi D.Lgs n.152/06 smi, per tali scarichi dovrà essere presentata al Comune di Faenza domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi D.Lgs n.152/06 smi.*
- 8. Per le acque meteoriche prodotte dal nuovo comparto dovrà essere presentata ad ARPAE SAC domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali.*

Destinazioni d'uso

Tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente, in merito alle due aree contigue con destinazione d'uso diversa e sulla compatibilità della futura attività produttiva con il recettore presente nell'area, di dover intervenire con una mitigazione mirata, si rimanda alle considerazioni e prescrizioni espresse nel parere di impatto acustico.

MATRICE DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Viste le integrazioni presentate dal TCA, pervenute in data 15/01/2024 ns. PG 7008/2024, che non rispondono pienamente a quanto richiesto, si osserva quanto segue:

- 1) Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente che, in accordo col Comune l'accesso all'area di progetto da via Bisaura, già esistente e posta in adiacenza all'abitazione, dovrà essere eliminata e al suo posto realizzata un'area di verde pubblico. I mezzi di trasporto accederanno all'area lateralmente (a circa 130 m dal ricettore) in collegamento anche col parcheggio del vicino centro commerciale.*
- 2) Per l'abitazione, vedi pag. 13 della relazione acustica, viene prevista la possibilità di realizzare una barriera acustica (anche integrata con essenze rampicanti). Tale*

elemento di mitigazione dovrà essere progettato sulla base del rispetto dei limiti di Classe IV ai confini del lotto con l'abitazione.

Tale opera dovrà pertanto essere realizzata prima degli insediamenti produttivi/commerciali/servizi/parcheggi, sulla base del rispetto dell'Art 4 del DPCM 14/11/97 prendendo a riferimento i valori della Classe IV sui confini del lotto. Tale condizione diviene obbligo in quanto la realizzazione ex novo di aree urbanizzate ad uso produttivo in adiacenza a residenze genera conflitti di diritto fra l'aspettativa dell'insediamento ad uso produttivo, atteso dall'impresa, e il ricettore già presente.

3) per la realizzazione dei lotti interni al progetto si assume come prescrizione quanto indicato dal TCA dove, al momento della richiesta di Permesso di Costruire per i vari insediamenti produttivi/commerciali, verranno definiti:

- i percorsi dei mezzi che accedono al lotto e la relativa valutazione della rumorosità indotta ai ricettori terzi, anche interni al sito, ivi compreso il criterio differenziale per i transiti e la circolazione nelle aree di pertinenza.*
- Per i conflitti acustici, dovranno essere indicate le opere di mitigazione previste indicando le caratteristiche tecniche e prestazionali, sulla base delle quali è stata calcolata l'efficacia.*

Pertanto, tenuto conto che viene rimandato al PDC l'analisi ambientale acustica di dettaglio, tutti i progetti degli insediamenti dovranno presentare obbligatoriamente l'impatto acustico ed avere un esplicito esito positivo prima dell'insediamento dell'attività da parte della PA.

Nell'area di lottizzazione sono consentiti solo insediamenti produttivi con usi congrui alla Classe IV (vedi: attività commerciali, uffici e terziario, presenza di attività artigianali, limitata presenza di piccole industrie)

Tutto ciò premesso e precisato quanto sopra, in assenza di ulteriori informazioni o prescrizioni di dettaglio che consentano di poter valutare l'assenza di conflitti acustici dell'opera nel suo stato finale e al fine di poter realizzare in via cautelativa l'opera, è possibile esprimere parere tenendo conto che:

- 1) le mitigazioni ai ricettori dovranno essere realizzate prima dell'insediamento delle attività per il rispetto dei limiti dell'Art 4 del DPCM 14/11/97 ai ricettori sulla base dei valori limite assoluti di Classe IV ai confini dei lotti previsti per il sito.*
- 2) L'opera in sede di rilascio del PDC, dovrà presentare un'analisi acustica di dettaglio, licenziata con esito favorevole da parte della PA.*

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Prot. 5558 del 04/05/2022

Con riferimento al Piano Particolareggiato di iniziativa privata "Area Bisaura" scheda PRG n. 129, in via Bisaura a Faenza (RA), esaminati gli elaborati prodotti, preso atto che:

- il progetto prevede di realizzare due sistemi di laminazione, uno a servizio della porzione pubblica ed uno a servizio dei due lotti privati, entrambi con scarico terminale, indipendente, nello scolo consortile Cantrighetto III;**
- le depressioni morfologiche nel verde, atte a contenere gli esuberi di portata per la porzione pubblica e per quella privata, sono stati correttamente dimensionate;**
- data la presenza della condotta irrigua di risalita della centrale Cassanigo – Impianto Senio-Lamone (GH DN800) con sedime in destra idraulica al Cantrighetto III, le tubazioni di scarico aventi funzione limitatrice (fognatura bianca pubblica e fognatura bianca privata) devono attraversare la suddetta dorsale in pressione, come si osserva nell'elaborato progettuale tav. I6;**
- la scheda di PRG96, in vigore, relativa all'ambito in oggetto prevede in fregio allo scolo consorziale una fascia di verde di rispetto, alberata, pari a 10 m e non meglio specificata in dimensione;**
- la quota del piano finito delle lottizzazioni è stata impostata a 22,05 m, come indicato nel parere espresso dallo scrivente consorzio in data 23.06.2020 (prot. 6964),**

lo scrivente Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto, con le seguenti prescrizioni:

1. la fascia alberata in fregio allo scolo Cantrighetto III dovrà essere realizzata mettendo a dimora le essenze in modo tale che la proiezione orizzontale della chioma a pianta adulta disti dall'asse del canale non meno di 8,60 m e comunque non meno di 2,50 m misurati dall'asse della condotta in pressione DN800;
2. le recinzioni dei lotti privati dovranno essere posizionate mantenendo una fascia di rispetto libera di 8,60 m misurati dall'asse del canale e comunque a non meno di 2,50 m misurati dall'asse della condotta in pressione DN800;
3. gli scarichi delle acque meteoriche dovranno essere raggruppati in un unico manufatto a canale, adottando per le condotte limitatrici di portata un diametro non inferiore a DN125;
4. in corrispondenza dell'unico scarico a canale è necessario prevedere la posa di una chiavica prefabbricata, in cls, con installazione della ventola a clapet già prevista da progetto; il rivestimento in pietrame, di pezzatura 15-30 cm con sottostante posa di T.N.T., dovrà estendersi per una lunghezza totale di 4,00 m (a monte e a valle del manufatto di scarico 1,00 + 3,00) e dovrà coinvolgere anche il fondo e la scarpata opposta.

A norma del vigente Regolamento per le Concessioni precarie e le Autorizzazioni, approvato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 11 in data 24 giugno 1996, prima dell'inizio lavori dovrà essere presentata regolare richiesta di concessione per la realizzazione del succitato scarico delle acque meteoriche a servizio della nuova urbanizzazione. La suddetta richiesta dovrà essere corredata degli idonei elaborati grafici di progetto con stralcio planimetrico e sezione tipo dell'opera per la quale si richiede autorizzazione, integrando gli elaborati con le prescrizioni sopra riportate.

Relativamente all'attraversamento della condotta irrigua di proprietà del Canale Emiliano Romagnolo, la richiesta di autorizzazione/concessione dovrà essere inoltrata dal Soggetto Attuatore al suddetto consorzio (CER), mentre lo scrivente si riserverà unicamente di fornire eventuali prescrizioni tecnico-costruttive, oltre a sovrintendere alla sorveglianza dei lavori ed al successivo collaudo.

...omissis...

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini prot. UO2 0016905-P del 15/12/2020

In relazione all'intervento in oggetto,

- analizzata la documentazione progettuale pervenuta;
- considerato che gli interventi previsti dal piano particolareggiato riguardano sostanzialmente la realizzazione di opere di urbanizzazione, consistenti in infrastrutture di viabilità e opere connesse alla realizzazione dell'impianto fognario e di altre infrastrutture (quali ad esempio vasche di laminazione), e la futura destinazione delle aree individuate a funzioni artigianali-produttive
- ritenuto che per la realizzazione di tali opere saranno da attuarsi scavi a differenti profondità dall'attuale p.d.c., ancora da definire nel dettaglio;
- valutato che l'area oggetto di intervento ricade all'interno di una zona censita ad alta potenzialità archeologica (NTA del PSC – Faenza, art. 11.2; NTA del RUE - Faenza, art. 23.5) nella tav. C.2_B_07 del RUE – Faenza, nonché nei pressi di una zona di tutela dell'impianto storico della centuriazione;
- ritenuto che, in base alle conoscenze pregresse del territorio faentino e alla vicinanza dell'area alla viabilità centuriale generalmente riconosciuta come cardine massimo della centuriazione faentina di età romana, sia possibile la presenza nell'area di elementi di interesse archeologico;

- tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 23.5 delle NTA del RUE – Faenza,

questa Soprintendenza ritiene di subordinare il proprio parere di competenza all'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi, finalizzati a comprendere la possibile presenza nell'area di eventuali persistenze archeologiche e a consentire preventivamente alle fasi attuative del progetto le necessarie azioni di documentazione, indagine e salvaguardia.

Tali sondaggi, da realizzarsi attraverso l'uso di mezzo meccanico dotato di benna liscia, dovranno comprendere un campione sufficientemente rappresentativo (sia in estensione, sia in profondità) per la definizione delle caratteristiche della stratificazione e dell'eventuale presenza di evidenze archeologiche. In considerazione delle differenti attività da compiere e delle caratteristiche dell'area si ritiene opportuno eseguire sondaggi archeologici della profondità di almeno -1,50 m di profondità dall'attuale p.d.c.

Tipologia e caratteristiche dei sondaggi preventivi dovranno essere preventivamente condivisi con il funzionario competente di questo Ufficio, in modo da concordare la strategia delle indagini prima del loro inizio. Qualora Codesta Spettabile Amministrazione lo ritenesse opportuno, la definizione delle indagini preventive da realizzare potrà essere concordata attraverso apposito incontro, con la contestuale presenza della ditta archeologica incaricata dell'esecuzione.

Soltanto all'esito delle indagini prescritte e alla consegna della Relazione Archeologica Definitiva sarà espresso il parere di competenza da parte di questo Ufficio. Le attività di carattere archeologico dovranno essere eseguite secondo quanto indicato nel "Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici", pubblicato con D.S. n. 24/2018 ...omissis...con particolare riguardo alla redazione dei report settimanali sulle attività di verifica.

Si precisa fin d'ora che, nell'eventualità del rinvenimento di livelli antropizzati e/o strutture archeologiche, pure se conservate in negativo, questa Soprintendenza si riserva di valutare l'eventuale necessità di procedere con scavi archeologici stratigrafici estensivi.

Si attende riscontro in merito, comunicazione con congruo anticipo (almeno 10 giorni) del nominativo della ditta e/o della persona incaricata del controllo archeologico e della data prevista per l'inizio dei lavori. Si precisa che la ditta incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata, dalla committenza e dalla direzione dei lavori, delle prescrizioni ivi contenute, raccomandando la consegna di copia della presente nota.

....omissis...

- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini prot. UO2 001143-P del 28/01/2022 (prot. URF 6761/2022) - Metodologia per la richiesta e l'applicazione dei pareri Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio sui PUA. Comunicazione in merito ai pareri comprendenti indagini archeologiche.

In riscontro alla proposta presentata con la nota in oggetto, a seguito di quanto convenuto nel corso dell'incontro tenutosi in data 21/01/2022 presso la sede del Settore Territorio dell'Unione Romagna Faentina alla presenza dei rappresentanti dell'Unione e del funzionario archeologo competente, dott. Massimo Sericola, questa Soprintendenza accoglie le proposte formulate da Codesta Unione, finalizzate all'ottimizzazione dei procedimenti inerenti pianificazioni territoriali che comportano nuove urbanizzazioni o rilevanti modifiche dei tessuti urbanizzati.

Si conferma che la metodologia di attuazione delle indagini archeologiche previste all'interno dei pareri può intendersi applicabile, oltre che per i futuri procedimenti,

anche per quelli in corso di svolgimento ove sia già stato espresso il parere di competenza di questo Istituto.

Di fatto, tale tipologia di intervento territoriale comporta la necessità di attivare indagini archeologiche di carattere preventivo, al fine di avere un quadro il più chiaro possibile di eventuali evidenze archeologiche nell'area

prima dell'avvio della fase realizzativa delle opere previste. Ciononostante, il fatto essenziale risulta essere che tali indagini siano compiute prima dell'avvio delle realizzazioni edilizie di qualsiasi natura (ivi comprese le opere di urbanizzazione). Pertanto, la fase di preliminare approvazione dei piani può essere portata a termine prima delle indagini, salva la necessità di espressione del parere da parte della Soprintendenza.

In seguito, come proposto, le eventuali prescrizioni di tutela archeologica saranno assunte agli atti dell'approvazione del PUA/PdC convenzionato (o altro procedimento simile altrimenti denominato) e inserite anche nella convenzione urbanistica che regola l'attuazione delle previsioni del piano. In tal modo, si garantirà l'esecuzione delle indagini eventualmente prescritte prima degli interventi territoriali previsti nei piani.

Restando salve tutte le altre indicazioni che verranno fornite nei pareri resi in fase di approvazione, le indagini archeologiche potranno essere regolate e attuate tramite accordi con il funzionario archeologo competente.

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica e sismica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- **1:** *gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;*
- **2:** *il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria C) va riferito non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, si dovranno tenere in adeguato conto le frequenze proprie del terreno di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza in caso di sisma;*
- **3:** *per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fa parte la zona oggetto di studio;*

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art.35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede attuativa così come sottolineato nel "constatato";

CHE lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge, e durante tale periodo non sono pervenute osservazioni.

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art.35 della L.R. n°20/2000, in ordine al Piano Particolareggiato relativo alla scheda di PRG n. 129 "Area Bisaura" del Comune di Faenza, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 4589/2024 del 12/02/2024;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat del Piano Particolareggiato in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c. del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione all' Unione della Romagna Faentina dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Geologo Giampiero Cheli*)
f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Paesaggista Giulia Dovadoli*)
f.to digitalmente